



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 29 aprile 2024

Oggetto: Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore diciassette e minuti trentotto nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Si
2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco	Si
3. FEROGIA Gesmina - Consigliere	Giust.
4. NEPOTE Andrea - Assessore	Si
5. COLOMBATTO Simone - Consigliere	Si
6. SAVANT AIRA Giulio - Consigliere	Si
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Si
8. LEVAK Piercarlo - Consigliere	Si
9. NOGARA Luigi - Consigliere	Si
10. RAIMONDO Elisa - Consigliere	Giust.
	<i>Totale Presenti: 8</i>
	<i>Totale Assenti: 2</i>

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dr.ssa Diana VERNEAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	18/04/2024	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	18/04/2024	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 16 in data 18/04/2024
ad oggetto: **Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario -**
Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2024

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare le deliberazioni:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" in particolare l'art. 7 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il

predetto Piano Finanziario;

- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

Considerato che tali disposizioni sono destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI ma non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo.

Considerato, invece, che le citate delibere dell'ARERA ed loro allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità pregresse.

Richiamati:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Precisato che:

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio, ha la responsabilità di predisporre il PEF "grezzo";
- l'Ente Territorialmente Competente è l'ente di governo d'ambito (EGATO) laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- il Comune di Fiano appartiene all'ETC denominato Consorzio Area Vasta Ciriè - Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente (CAV-CISA);
- l'ARERA ha il compito di verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi.

Verificato dunque che:

- Il Consorzio di Area Vasta CISA – Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente - è il soggetto gestore ed Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi mediante appalti;
- nel corso dell’Iter complesso, è emerso, che la struttura del PEF doveva essere costituita dall’aggregazione dei PEF grezzi di tutti i soggetti che insieme collaborano nel funzionamento del sistema integrato dei rifiuti del bacino del CISA di Ciriè, ulteriormente ricostruiti per centro di costo Comunale;
- a tal fine sono identificati come soggetti gestori:
 - o la ditta S.I.A. srl che opera nel servizio della raccolta e trasporto rifiuti nei comuni;
 - o il Consorzio di Area Vasta CISA – Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente di Ciriè per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti; gestione delle riscossioni assegnate in convenzione dai Comuni al CISA di Ciriè;
 - o i Comuni associati per la parte non assegnata al Consorzio di Area Vasta CISA – Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente di Ciriè.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e s.m.i.

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»*.

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l’adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*.

Richiamato altresì quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Considerato che :

- l’articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 testualmente recita *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*
- l’articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 dispone che: *"A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di*

*ciascun anno. [...]”*introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l’approvazione del bilancio comunale di previsione.

Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Richiamato, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo.

Visto, alla luce di tutte le disposizioni sopraelencate, il PEF 2024 trasmesso dal Gestore del servizio il Consorzio di Area Vasta CISA – Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente di Ciriè per l’anno 2024, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana, acquisito con protocollo n. 1742 in data 26.03.2024, da cui risulta un costo complessivo di **320.537,00 euro**.

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe.

Dato atto che si ritiene di validare il sopraindicato piano economico finanziario, avendone verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni in esso contenute.

Ritenuto di dover adottare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2024 e di demandarne a CISA, la trasmissione degli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.

Atteso che, al fine di avere un costo netto quale base per il calcolo delle tariffe TARI 2024 occorre stralciare il costo del servizio di “raccolta sfalci e ramaglie” che è a carico esclusivamente degli utenti del servizio stesso nonché il costo del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007.

Ritenuto pertanto di dover stralciare il costo raccolta della “raccolta sfalci e ramaglie” e quello del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, inserito quale quota variabile CRD e pari a **euro 7.698,29** al fine di avere un costo netto quale base per il calcolo delle tariffe TARI 2024.

Dato quindi atto che il costo netto del PEF da ripartire tra tutte le utenze è pari a **euro 312.838,71**.

Richiamati

- il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall’Ente Territorialmente Competente contenuto nella Relazione di accompagnamento 2024 – **Allegato A**;
- i conteggi relativi alle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2024 di cui all’**Allegato B**;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 novembre 2017 ed in particolare l’art. 4 il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l’art. 14 - “Riduzioni tariffarie” del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 che

testualmente, ai primi due commi, recita:

“1. Gli utenti iscritti nell’Albo dei Compostatori, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, beneficiano di una riduzione dell’importo della TARI, stabilita con l’approvazione annuale delle tariffe, di importo non inferiore al 5% dell’ammontare complessivo del tributo.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dalla data di iscrizione all’Albo dei Compostatori. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.”

Ritenuto di confermare la riduzione del 10% dell’importo della TARI, adottata dall’esercizio 2018, per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell’agevolazione.

Dato atto che la popolazione del Comune di Fiano risulta, al 31.12.2022, inferiore a 5.000 abitanti.

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 nonché del costo del servizio di “raccolta sfalci e ramaglie” di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche ripartendo i costi tra le categorie nel modo seguente:

	Domestiche euro	Domestiche %	Non domestiche euro	Non domestiche %	Totale euro
Quota fissa	91.298,32	93,00%	6.871,92	7,00%	98.170,24
Quota variabile	199.641,68	93,00%	15.026,79	7,00%	214.668,47
Parziale	290.940,00	93,00%	21.898,71	7,00%	312.838,71
Raccolta sfalci e quota scuole	7.698,29				
Totale euro	298.638,29		21.898,71		320.537,00

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 27 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2024/2026, nonché con le successive deliberazioni di variazione ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 27 dicembre 2023 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, nonché con le successive deliberazioni di variazione ed integrazione.

Considerato che:

- il piano finanziario che qui viene proposto, trova piena integrazione nel bilancio preventivo del comune come da variazione deliberata in data odierna;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5,00%.

Richiamato il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

Ritenuto di determinare le scadenze di pagamento della tassa in considerazione che:

- il piano finanziario e le conseguenti tariffe da applicare per l'esercizio 2024 essendo approvate soltanto in data odierna non hanno reso possibile rispettare le scadenze previste dal regolamento;
- è però opportuno garantire comunque la possibilità di tre rate.

Dato atto che, non essendo in presenza di alcuna impellente esigenza di cassa, non è stato opportuno richiedere ai contribuenti, acconti per TARI 2024, né tantomeno avvicinare troppo le scadenze delle rate.

Considerato che è intenzione dell'amministrazione, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a modifica delle scadenze riportate nel medesimo articolo, stabilire le scadenze di pagamento dell'anno 2024 come segue:

- 16 settembre 2024 prima rata pari a un terzo del dovuto;
- 16 novembre 2024 seconda rata pari un terzo del dovuto;
- 16 gennaio 2025 terza rata a conguaglio;
- 16 novembre 2024 qualora si intenda corrispondere la tassa in unica rata.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario.

Richiamato l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SI PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- approvare il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente contenuto nella relazione di cui all'**Allegato "A"** della presente deliberazione;
- approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024 di cui all'**Allegato "B"** della presente deliberazione come risultanti dal Piano Finanziario, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati;
- stabilire che, anche nell'esercizio 2024, venga applicata una riduzione dell'importo della TARI pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione;
- dare atto che le tariffe e le riduzioni approvate con il presente atto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- stabilire, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a modifica delle scadenze riportate nel medesimo articolo, che per l'anno 2024, la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sarà riscossa in tre rate aventi le seguenti scadenze:
 - 16 settembre 2024 prima rata pari a un terzo del dovuto;
 - 16 novembre 2024 seconda rata pari un terzo del dovuto;
 - 16 gennaio 2025 terza rata a conguaglio;
 - 16 novembre 2024 qualora si intenda corrispondere la tassa in unica rata.
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00%;

- di dare atto infine che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- di demandare al CISA (Consorzio Intercomunale Di Servizi Per L'ambiente) di Ciriè in qualità di Ente territorialmente competente la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.

A relazione del Sindaco, nonché per gli interventi dei sigg. Consiglieri si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20240429

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata e dopo ampia discussione;

Visto altresì il parere del Revisore del Conto redatto con verbale n. 9 in data 27.4.2024;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 16 in data 18/04/2024 soprariportata

Successivamente, stante la necessita di garantire la predisposizione degli avvisi di pagamento entro i termini stabiliti dal regolamento, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
dr.ssa Diana VERNEAU

Documento firmato digitalmente

COMUNE di FIANO

Provincia di TORINO



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI – TARI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 2024

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	4
3	FREQUENZE DI SVUOTAMENTO	4
4	ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO	6
5	DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	6
6	ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI COSTO ALLA PARTE FISSA ED ALLA PARTE VARIABILE	9
7	LE ENTRATE DA PREVEDERE PER IL 2024	10
8	VOCI DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SETTORE RIFIUTI	11

1 PREMESSA

Con la **Legge di Stabilità 2020**, art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (*pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 supplemento ordinario n. 45/L*), è **stata abrogata, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale** (cd. IUC) di cui all'art. 1, c. 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147, imposta che si componeva di una componente di natura patrimoniale, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, oltre che della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dalla modifica normativa la TASSI SUI RIFIUTI (cd. TARI) è rimasta invariata e continua ad essere disciplinata dalla art. 1 Legge 21 dicembre 2013 n. 147 (commi 639 e segg.).

L'art. 1, c. 780, leg 160/2010, infatti, ha fatto salve le disposizioni della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano questo tributo.

L'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 n. 158.

A partire dall'anno 2020, è entrata in vigore la regolamentazione del settore attribuita dal legislatore all'Agenzia ARERA fin dal 2018. L'Agenzia, con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)", introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal succitato decreto.

La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, definisce le modalità di redazione del Piano Finanziario e l'iter di approvazione che deve essere seguito dal Gestore del servizio integrato e dall'Ente Territorialmente Competente.

Con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) la stessa Agenzia ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" per il secondo periodo regolatorio pluriennale 2022-2025, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra-periodo nel caso si giustificati motivi.

Il Piano Finanziario incluso nella presente relazione è stato redatto seguendo la sopra citata procedura.

Il presente documento ha l'obiettivo di presentare il piano finanziario previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

A questo scopo, per costruire un piano metodologicamente fondato e coerente con la normativa è necessario seguire un iter logico strutturato secondo quanto di seguito evidenziato.

Il primo passo consiste, quindi, nella definizione degli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale intende perseguire.

Successivamente l'analisi del sistema di gestione attuale porta a definire il programma degli interventi per raggiungere i suddetti obiettivi.

Tale programma consente di redigere il piano degli investimenti e dettagliare le risorse necessarie.

Scopo principale del piano finanziario è, infatti, l'individuazione degli investimenti programmati, la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della tariffa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e sue s.m.i. il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso cui l'Amministrazione Comunale definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, nell'ambito delle scelte fatte a livello territoriale dagli Enti superiori di programmazione e controllo.

Nel comune di Fiano lo smaltimento dei rifiuti avviene sulla scorta della legge vigente in virtù del Contratto di Servizio in essere con il CAV CISA.

Per l'anno 2024 verranno assicurati i seguenti servizi:

- raccolta rifiuto indifferenziato
- raccolta rifiuto organico
- raccolta vetro
- raccolta carta e cartone
- raccolta plastica
- raccolta pile e farmaci
- raccolta rifiuti tessili
- raccolta ingombranti
- lavaggio contenitori.

L'attivazione nel mese di giugno 2009 del nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti ha portato un radicale cambiamento delle abitudini della popolazione in quanto la domiciliarizzazione della raccolta del rifiuto indifferenziato e differenziato, ha consentito, tra l'altro al Comune di Fiano di raggiungere una buona percentuale di raccolta differenziata (RD) su base annua.

Attraverso il nuovo servizio, sono state previste l'attivazione di una serie di iniziative volte ad incentivare ulteriormente il sistema integrato di raccolta rifiuti urbani nonché la pratica del compostaggio domestico al fine del contenimento della crescita dei quantitativi dei rifiuti a cui si è assistito negli ultimi anni.

Per tutti i rifiuti non conferibili negli appositi contenitori sono a disposizione le ecostazioni consortili.

Il servizio è erogato alla popolazione ed alle seguenti utenze:

Abitanti al 31/12/2023 n. 2663
Utenze Domestiche n. 1281
Utenze non Domestiche n. 70

3 FREQUENZA DI SVUOTAMENTO

Il servizio di raccolta è fornito con le seguenti frequenze di svuotamento:

RACCOLTA INDIFFERENZIATO	Frequenze annue
Porta a porta quindicinale dal 1/1/2024 al 31/12/2024	27

RACCOLTA ORGANICO	Frequenze annue
Porta a porta settimanale (Nota 1*)	30
Porta a porta bisettimanale	46

Nota 1*:

- dal 1/1/2024 al 5/4/2024

- dal 18/9/2024 al 31/12/2024

RACCOLTA CARTA	Frequenze annue
Porta a porta ogni 15 giorni	26

RACCOLTA CARTONE	Frequenze annue
Porta a porta presso le utenze selezionate/dedicate	personalizzate
Porta a porta settimanale presso i punti di raccolta	52

RACCOLTA VETRO	Frequenze annue
Porta a porta ogni 21 giorni	17

RACCOLTA MULTIMATERIALE PLASTICA E LATTINE	Frequenze annue
Porta a porta ogni 15 giorni	25

SISTEMA DI RACCOLTA INTEGRATA – ALTRI SERVIZI	Frequenze annue
Servizio raccolta ingombranti porta a porta più cassone scarrabile presidiato	Ogni 14 giorni
Servizio raccolta toner usati e RAEE	Su chiamata
Servizio raccolta pile esauste	6
Servizio raccolta farmaci scaduti	12

Servizio lavaggio contenitori carrellati indifferenziato	4
Servizio raccolta indumenti usati e scarpe	Su chiamata
Servizio raccolta rifiuti abbandonati	26
Servizio raccolta carcasse animali	Su chiamata
Servizio lavaggio contenitori carrellati organico	4
Servizio lavaggio contenitori carrellati vetro	4
Servizio raccolta oli esausti	Su chiamata

NUMERO ABITANTI 2.663

Descrizione	Quantità in tonnellate	Percentuale	Produzione abitante/anno Kg	Produzione abitante/giorno Kg
Rifiuto a Smaltimento	356,06	29,06%	133,70	0,366
Rifiuto a Recupero	869,26	70,94%	326,42	0,894
Totale	1.225,32	100,00%		

4 ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Metodo Tariffario (MTR-2) del servizio integrato di gestione dei Rifiuti approvato dall'Agenzia ARERA con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ha come obiettivo la predisposizione del PEF a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento dei vari gestori, con particolare attenzione al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

Questi oneri sono quindi proiettati all'anno di riferimento a partire dai costi del PEF 2023 e rappresentano il tetto massimo ai costi applicabili.

Il tasso di inflazione, che negli anni precedenti non incideva sui costi del PEF, per il 2024, con decisione assembleare, è stato applicato sui costi dei servizi di raccolta per un parziale adeguamento all'inflazione media annuale prevista.

In base alle analisi svolte, sia i costi storici proposti dal Consorzio che i costi esposti nel piano finanziario incluso alla presente per l'anno 2024, rispettano i requisiti richiesti dal suddetto metodo tariffario rifiuti ARERA.

5 DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

In base alla delibera ARERA MTR-2 citata in premessa, il CAV CISA, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto, nell'anno 2023, ad inoltrare all'Autorità stessa il proprio PEF quadriennale per gli anni 2022-2025. In base all'articolo 8.5 della delibera MTR-2, ARERA ha previsto un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria a cadenza biennale, tramite procedura partecipata dal gestore e presentazione di motivata istanza di revisione.

Sulla base di quanto sopra, con decisione assembleare Assemblea, il CAV CISA, in qualità di gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani, ha approvato le modalità di addebito ai Comuni dei costi per l'esercizio 2024, elaborate al fine di limitare il significativo impatto derivante dai fenomeni inflattivi in corso (anche con riferimento alle tariffe di conferimento agli impianti) e ha definito la modalità di stesura del PEF 2024 al fine di mantenere il costo totale in linea con l'importo già comunicato all'Autorità. Per questo motivo, gli importi contenuti nel PEF 2024 sono stati aggiornati a partire dai corrispondenti importi del PEF 2023.

I costi di gestione sono composti dai costi di gestione dei servizi che riguardano i rifiuti indifferenziati sommati ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata.

Poiché il servizio di raccolta opzionale di sfalci e ramaglie rientra nel perimetro tariffario, diversamente dagli anni precedenti, tali costi sono stati inseriti all'interno PEF (CRD), ma detratti per il calcolo tariffario, in quanto sono imputati solo alle utenze che aderiscono al servizio.

I costi di raccolta dei materiali sono quelli contenuti nel contratto di affidamento del servizio alla società SIA Srl.

Per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato è stato considerato il costo provvisorio per l'anno 2024 previsto dall'Autorità d'Ambito per l'impianto di incenerimento TRM di Torino, pari a € 115,50/T oltre ai contributi, previsti come segue:

- € 2,5/T per contributo comunale;
- € 1/T contributo ATO.

I costi così come esposti sono complessivi e non analitici, in quanto il CAV CISA, per conto del Comune di Fiano, ha affidato i servizi in appalto e conseguentemente la disaggregazione dei costi per singole voci non è disponibile.

I costi di gestione e riscossione della tassa rifiuti sono relativi alle spese per la gestione svolta dalla società SIA Srl mediante apposita convenzione.

Come previsto dal MTR-2, i costi complessivi ripartiti comprendono sia i costi sostenuti dal Gestore del servizio integrato (CAV CISA), sia i costi sostenuti dal Comune.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024

COMUNE DI FIANO	2024		
	Ambito tariffario: Consorzio CISA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	42.266		42.266
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	51.172		51.172
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	18.701		18.701
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	140.679		140.679
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11,6,TV}			-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}			-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR			-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}			-
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	32.867		32.867
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot TV}			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE			-
Recupero delta ($\Sigma Ia - \Sigma I_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	219.951	-	219.951
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.589	-	1.589
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	16.990	16.990
Costi generali di gestione CGG	31.078	3.338	34.416
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	9.290	9.290
Altri costi CO_{AL}	37.575	-	37.575
Costi comuni CC	68.653	29.619	98.272
Ammortamenti Amm	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			-
- di cui per crediti			-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie			-
Remunerazione del capitale investito netto R			-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}			-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}			-
Costi d'uso del capitale CK	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11,6,TF}			-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}			-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		726	726
Recupero delta ($\Sigma Ia - \Sigma I_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA			-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	70.242	30.344	100.586
$\Sigma Ia = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	290.192	30.344	320.537
$\Sigma Ia = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	290.192	30.344	320.537
QUOTA MIUR + SFALCI	€ 7.698,29		€ 312.838,71
QUOTA MIUR + SFALCI	€ 7.698,29		€ 312.838,71
QUOTA MIUR DA SOTTRARRE DAI COSTI VARIABILI	€ 5.282,53	€	214.668,47
QUOTA MIUR DA SOTTRARRE DAI COSTI FISSI	€ 2.415,76	€	98.170,24

Il costo totale del servizio nel Comune di Fiano sulla base della tabella in precedenza esposta è:
€ 312.838,71.

6 ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI COSTO ALLA PARTE FISSA ED ALLA PARTE VARIABILE

I costi così come esposti sono complessivi e non analitici, in quanto il CAV CISA, per conto del Comune di Fiano, ha affidato i servizi in appalto e conseguentemente la disaggregazione dei costi per singole voci non è disponibile.

Pertanto la ripartizione risultante è la seguente:

Costo Totale = € 312.838,71 (detratto delle entrate MIUR per le scuole pubbliche e dell'importo raccolta sfalci e ramaglie)

Percentuale attribuibile alla quota variabile (rapportata al totale) 68,62%

Percentuale attribuibile alla quota fissa (rapportata al totale) 31,38 %

TOTALE COSTI VARIABILI: € 214.668,47

Dove:

- *CRTa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.3;
- *CTSa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.4;
- *CTRa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.6;
- *CRDa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.5;
- *CO116,TV,aexp* è la componente di costo variabile di cui al comma 9.1, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- *CQTV,aexp* è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- *COITV,aexp* è la componente, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili attesi connessi al conseguimento di *target* riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi

migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, secondo quanto previsto dal comma 9.3 e dall'Articolo 10;

- ARA è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;
- ba è il fattore di *sharing* dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo $[0.3,0.6]$ - in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- $ARSC,a$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;
- $ba(1+wa)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di *compliance*, dove wa è determinato dall'Ente territorialmente competente secondo quanto previsto al successivo Articolo 3;
- $RC_{tot TV,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 18 relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: $\sum TV_a$

TOTALE COSTI FISSI: € 98.170,24

Dove:

- $CSLa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 7 e al comma 8.2;
- CCa sono i costi comuni di cui all'Articolo 7 e all'Articolo 11;
- CKa sono i costi d'uso del capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $CO_{116,TF,aexp}$ è la componente di costo fisso di cui al comma 9.1, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- $CQTF,aexp$ è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri fissi aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- $COITF,aexp$ è la componente, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi attesi connessi al conseguimento di *target* riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, secondo quanto previsto dal comma 9.3 e dall'Articolo 10;

- $RC_{tot TF,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 19 relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a: $\sum TF_a$

7 LE ENTRATE DA PREVEDERE PER IL 2024

I costi 2024 sono dati dai costi di gestione (CG) + Costi Comuni (CC) + Costi d'uso del Capitale (CK).
I costi relativi alle riduzioni della TARI previste all'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione del tributo, rimangono come da regolamento a carico del bilancio comunale.
La TARI è considerata al netto del tributo a favore della Provincia (5%).

Per l'anno 2024 la ripartizione dei costi tra le categorie è la seguente:

COSTI FISSI

- utenze domestiche : 93,00 %
- utenze non domestiche : 7,00 %

COSTI VARIABILI

- utenze domestiche : 93,00 %
- utenze non domestiche : 7,00 %

COMUNE DI FIANO

TARIFFE TARI ANNO 2024

Comune con meno di 5.000 abitanti

NUMERO COMPONENTI	KA APPLICATO	KB APPLICATO	PARTE FISSA A MQ	PARTE VARIABILE A NUCLEO
1 COMPONENTE	0,84	1,00	0,3383	80,7877
2 COMPONENTI	0,98	1,80	0,3947	145,4178
3 COMPONENTI	1,08	2,30	0,4350	185,8116
4 COMPONENTI	1,16	3,00	0,4672	242,3630
5 COMPONENTI	1,24	3,60	0,4995	290,8356
6 COMPONENTI O PIÙ	1,30	4,10	0,5236	331,2294
ATTIVITÀ	KC APPLICATO	KD APPLICATO	PARTE FISSA A MQ	PARTE VARIABILE A MQ
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	0,2066	0,6185
2. Campeggi, distributori di carburanti	0,80	4,00	0,3242	0,5891
3. Stabilimenti balneari	0,63	5,20	0,2553	0,7658
4. Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	0,1742	0,5228
5. Alberghi con ristorante	1,33	10,93	0,5389	1,6097
6. Alberghi senza ristoranti	0,91	7,49	0,3687	1,1031
7. Case di cura e di riposo	1,00	8,19	0,4052	1,2062
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	10,00	0,4579	1,4727
9. Banche ed istituti di credito	0,58	4,78	0,2350	0,7040
10. Negozi di abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	0,4498	1,3431
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	11,00	0,6159	1,6200
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,50	0,4214	1,2518
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48	0,4700	1,3961
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50	0,3687	1,1045
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,00	0,4417	1,1782
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,20	28,00	2,5122	4,1236
17. Bar, caffè, pasticceria	6,00	22,00	2,4311	3,2400
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	15,00	0,9644	2,2091
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	15,00	1,0575	2,2091
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,00	30,00	2,8363	4,4181
21. Discoteche, night club	1,64	13,45	0,6645	1,9808